

Illegittimità dell'atto di licenziamento in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978, con conseguente nullità del licenziamento e reintegro in servizio (art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978).

Conclusioni

1. Il licenziamento è illegittimo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978.
2. Conseguentemente, il licenziamento è nullo e il lavoratore deve essere reintegrato nel servizio con il trattamento economico e sociale corrispondente, e, se non è possibile, con il trattamento economico e sociale corrispondente al grado che il lavoratore avrebbe conseguito nel servizio.
3. Il licenziamento è nullo e il lavoratore deve essere reintegrato nel servizio.
4. Il licenziamento è illegittimo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978.
5. Il licenziamento è illegittimo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978.
6. Il licenziamento è illegittimo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978.

Legittimità dell'atto di licenziamento in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978. Il licenziamento è legittimo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978, con conseguente nullità del licenziamento e reintegro in servizio (art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978).

Nullità dell'atto di licenziamento in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978. Il licenziamento è nullo in quanto non è stato rispettato il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978, con conseguente nullità del licenziamento e reintegro in servizio (art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978).

Il licenziamento illegittimo e il licenziamento nullo

Il licenziamento illegittimo è quello che non rispetta il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978, con conseguente nullità del licenziamento e reintegro in servizio (art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978).

Il licenziamento nullo è quello che non rispetta il termine di preavviso di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978, con conseguente nullità del licenziamento e reintegro in servizio (art. 18 del D.Lgs. n. 23 del 1978).